



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 32 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **CONCESSIONE IN USO ALLA COOPERATIVA DI PROMOZIONE SOCIALE IL SORRISO DI TRENTO DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'IMMOBILE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 219 C.C. MALÉ EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** mese di **marzo** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO ALLA COOPERATIVA DI PROMOZIONE SOCIALE IL SORRISO DI TRENTO DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'IMMOBILE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 219 C.C. MALÉ EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE.

LA GIUNTA COMUNALE

RELAZIONE

Il Comune di Malé è proprietario dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 219 in C.C. Malé meglio noto come edificio scuola elementare.

L'intera struttura durante i mesi estivi rimane inutilizzata sia per la parte aule che spazi esterni a verde e piazzale.

Dato atto come in data 11.02.2019 e 07.03.2019, la Cooperativa di promozione sociale Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso", che in Malé gestisce ed assicura all'utenza il servizio di nido familiare Tagesmutter, ha chiesto di potersi vedere assegnati gli spazi esterni a verde ed eventualmente quelli interni, la palestra nel caso di avverse condizione meteo, onde dare vita nei mesi di luglio e agosto 2019 ad un asilo estivo che valorizzi la conoscenza del territorio e delle sue risorse ed offra così ai bambini ed alle famiglie esperienze nuove e stimolanti.

Evidenziato come da principi generali possano presentare richiesta di utilizzo di beni pubblici enti privati, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative e comitati, che perseguano per statuto finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro, e che esercitino prevalentemente la propria attività e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.

Convenuto per quanto espresso di accogliere l'istanza in oggetto, finalizzata al rafforzamento e qualificazione dell'offerta dei servizi sul territorio, proposta alla quale possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età ancorché oggi non partecipanti al nido familiare di Malé prevedendo il progetto per i due mesi in parola di occupare due educatrici in luogo di una.

Che gli spazi individuati per il gioco e l'accoglienza durante i mesi estivi sono preclusi ad usi diversi e pertanto inutilizzati, tanto da apparire facile assegnarli alla Cooperativa per le finalità educative e di socializzazione indicate, vero che il sodalizio assicura l'impiego di personale qualificato al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età per la partecipazioni a progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione.

Dato atto come l'offerta di simile supporto alle famiglie durante i mesi estivi di interruzione dell'attività scolastica appare nuova e interessante vero poi che ad oggi l'Associazione Scuola materna Enrico Conci Piazzola di Malé non ha confermato l'attivazione dell'iniziativa alla quale il Comune in passato ha contribuito finanziariamente.

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale ha valutato positivamente la proposta ludico ricreativa dell'Associazione Tagesmutter del Trentino Il Sorriso manifestando la propria disponibilità a concedere in uso alla medesima gli spazi esterni all'edificio scuola elementare per €. 75,00.- al mese, oltre alla palestra al costo indicato nell'apposito regolamento comunale, con onere della stessa di indicare di volta in volta gli utilizzi e di assicurare il pagamento dei corrispettivi a fine attività ed entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa finale spesa.

Visto il Regolamento per l'utilizzo pubblico delle strutture pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 21.11.2011.

Rilevato che la professionalità e specializzazione dell'Associazione sono comprovate dalla intervenuta iscrizione nell'apposito albo provinciale e dalla pluriennale esperienza di gestione di strutture di asilo familiare.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, premesso quanto esposto in premessa, la proposta di concedere in comodato d'uso alla Società Cooperativa sociale ONLUS Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso", con sede in Trento, in Via Zambra, 11, codice fiscale e partita IVA 00690910229, gli spazi esterni a verde dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 219 in C.C. Malé, noto come edificio scuola elementare, al fine di dar vita ad uno spazio innovativo che riesca ad offrire spunti di intrattenimento ludico – culturale, oltre ad un punto di riferimento sostenibile volto a promuovere il territorio e le sue risorse, appagando contestualmente le esigenze delle famiglie di poter contare nei mesi estivi di una offerta di affido dei bambini per la fascia entro i 3 anni di età.
2. Di stabilire che l'utilizzo dell'immobile avvenga nel rispetto delle condizioni particolari di seguito indicate:
 - a) Oggetto della concessione: il Comune di Malé concede in uso all'Associazione di promozione sociale gli spazi a verde indicati in planimetria per i mesi di luglio e agosto 2019;
 - b) secondo necessità la palestra della scuola elementare;
 - c) i corrispettivi vengono definiti in € 75,00.- al mese per la parte all'aperto, da pagare prima dell'utilizzo ed in € 60,00.- ad accesso per la palestra, come da regolamento comunale, quest'ultima da corrispondere a fine periodo secondo effettive necessità;
 - d) detto spazio viene concesso com'è tanto che ulteriori delimitazione saranno realizzate/eseuite ad opera dell'Associazione stesa che vi potrà collocare, nelle sole giornate di esercizio dell'attività ricreativa, strutture mobili (gazebo e/o simili attrezzature) funzionali all'esercizio dell'attività nella struttura principale;
 - e) responsabilità del concessionario: il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni agli immobili comunali, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. Il concessionario è altresì tenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione oggetto del presente atto e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati dall'attività posta in essere dall'Associazione. All'atto della consegna degli spazi concessi sarà cura del Servizio tecnico redigere apposito verbale di consegna. Spetta al Concessionario provvedere ad idonee coperture assicurative per i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà che saranno ivi sistemate, nonché per l'attività svolta, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità verso terzi. L'eventuale inoperatività delle polizze (RCT e responsabilità civile verso prestatori di lavoro) che il concessionario afferma esistere, non lo esonera dalle responsabilità su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle polizze assicurative;
 - f) cessione del contratto e sub-concessione: il concessionario non potrà cedere il presente atto, nonché subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte gli spazi in concessione senza l'assenso scritto dell'Amministrazione comunale;
 - g) oneri di gestione a carico dell'Associazione: la manutenzione ordinaria e le pulizie

quotidiana sono a carico del concessionario. Sono a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un uso non corretto degli immobili e delle loro componenti. Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ancorché non caratterizzati da urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario sebbene questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre venti giorni, derogandosi così espressamente al disposto di cui all'articolo 1584 del codice civile. Alla scadenza della convenzione l'area dovrà essere riconsegnata in buono stato, secondo quanto risulterà da apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti e libera da ogni cosa o bene. Ai fini di quanto sopra il concessionario si impegna ad esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza della struttura concessa. Il concessionario non può effettuare variazioni alla struttura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale anche nel caso di opere complementari ed accessorie. Il concessionario non ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale installazioni, adeguamenti, integrazioni ovvero modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dalla Amministrazione medesima. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato della struttura e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il concessionario consentirà in qualsiasi momento l'accesso ai dipendenti comunali ovvero soggetti incaricati all'uopo per le relative verifiche. I lavori per prevenire o eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità ovvero di adeguamento a norme di sicurezza pubblica rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo di intervento;

- h)** gestione della sicurezza: per tutta la durata di vigenza della presente concessione, il Concessionario assume precisi obblighi in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di emergenza in generale ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e seguenti modificazioni. Il Concessionario deve farsi carico di: istruire e formare il personale addetto, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; mantenere in efficienza una cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrando il materiale utilizzato, adoperandosi in caso di infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile;
- i)** condizioni di utilizzo dell'immobile: l'utilizzo dell'immobile è finalizzato a dar vita ad uno spazio innovativo che riesca ad offrire spunti di intrattenimento ludico – culturale oltre ad un punto di riferimento sostenibile volto a promuovere il territorio e le sue risorse. L'Associazione dovrà gestire la struttura nei termini del progetto educativo in atti. Il Concessionario potrà ottenere dai soggetti fruitori il pagamento di una tariffa. Tutte le somme riscosse spettano integralmente al Concessionario, che ne assume tutti gli oneri contabili e fiscali conseguenti;
- j)** potere di revoca: l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito alla lett. a), qualora i beni concessi dovessero servire per esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze di pubblico interesse che l'Amministrazione concedente non potesse soddisfare altrimenti, senza che il concessionario possa opporsi;
- k)** clausola risolutiva espressa: resta peraltro inteso che l'inosservanza, da parte del concessionario, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione oggetto del presente atto da parte dell'Amministrazione concedente, mediante semplice atto amministrativo da notificare al concessionario. Qualora fosse accertato dall'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata dal

concessionario in grave difformità alle Leggi o Regolamenti ed a quanto contenuto nel presente atto, la concessione stessa potrà essere risolta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino delle condizioni prescritte, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente, sia per l'applicazione delle penali o sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- l) disposizioni finali: le spese inerenti e conseguenti la presente concessione si assumono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. A fini fiscali il presente atto di concessione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 della Tariffa allegato A Parte I e 2 della Tariffa allegato A parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di copia della presente, che tra le parti tiene luogo di contratto.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO ALLA COOPERATIVA DI PROMOZIONE SOCIALE IL SORRISO DI TRENTO DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'IMMOBILE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 219 C.C. MALÉ EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 20 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 20 marzo 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 20.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **28.03.2019** al giorno **07.04.2019**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 08.04.2019 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 08.04.2019

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio